

Pubblicato il 21/02/2017

**N. 00293/2017 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00038/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2017, proposto da:

Comune di Cassano all'Ionio, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio per  
legge presso la segreteria del T.A.R. Catanzaro, via A. De Gasperi, n.76/B in  
Catanzaro;

*contro*

Mario Ettore Angelo Rotondo, Maria Rosa Chimenti, rappresentati e difesi  
dall'avvocato Domenico Rotondo, con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani N. 110;

*per la decisione*

*previa sospensione della provvisoria esecuzione,*

in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1984/16.11.2016, emesso  
dal G.D. della Seconda Sezione del TAR Calabria, ex art. 118 cpa in esito al  
ricorso n. 1323/ 2016 R.G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Ettore Angelo Rotondo e di Maria Rosa Chimenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 108 del D.Lgs. n. 104/2010 del 09 novembre 2016 Mario Ettore Angelo Rotondo e Chimenti Maria Rosa richiedevano ed ottenevano da parte di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione II, l'ingiunzione di pagamento n. 1984/2016 nei confronti del Comune di Cassano all'Ionio per la somma di € 243.025,31, oltre accessori dalla data del dovuto e sino al soddisfo, nonché la condanna al pagamento delle spese e competenze del procedimento liquidate in € 2.135,00, oltre accessori di legge e spese di registrazione del monitorio.

La pretesa monitoria originava da un rapporto intercorso tra le odierne parti in causa ed avente ad oggetto la corresponsione e percezione della somma di € 243.025,31, percepita a titolo di costi di oneri di urbanizzazione e costruzione.

Il decreto ingiuntivo de quo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo.

2.- Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo il Comune di Cassano all'Ionio ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza di questo Tribunale, attesa la volontà delle parti, ai sensi dell'art.20 della convenzione, sottoscritta in data 27 maggio 2002 n.2275 e trascritta in data 13 giugno 2002, di deferire

ogni controversia relativa all'attuazione della medesima ad un collegio arbitrale.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa di cui al decreto ingiuntivo.

3.- Con successivo decreto presidenziale n. 23 del 26 gennaio 2017 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche e rinviata la trattazione alla camera di consiglio del 15 febbraio 2017.

4.- In data 4 febbraio 2017 si sono costituiti Mario Ettore Angelo Rotondo e Chimenti Maria Rosa.

Gli odierni opposti hanno preliminarmente eccepito la nullità, improcedibilità e irricevibilità del ricorso per violazione delle norme concernenti il processo amministrativo telematico, per mancanza della firma digitale sull'atto di costituzione e per mancanza di attestazione di conformità all'originale della copia digitale per immagini della procura conferita dal Sindaco; hanno, quindi, controdedotto per l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del T.A.R. e l'inapplicabilità della clausola compromissoria ai sensi dell'art.16 della L.n.10 del 1977, rientrando la controversia concernente la ripetizione degli oneri di urbanizzazione e costruzione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non essendo ammessa alcuna deroga, convenzionale e non, a tale giurisdizione; nel merito, hanno controdedotto per l'infondatezza del ricorso in opposizione.

5.- Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2017, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, a seguito di avviso alle parti ai sensi dell'art.60 del cod. proc. amm., nella sussistenza dei presupposti, il ricorso in opposizione è stato posto in decisione.

6.- Preliminarmente occorre prendere le mosse dall'eccezione sollevata dagli odierni opposti in merito alla ritenuta nullità della costituzione dell'amministrazione comunale in quanto il ricorso depositato sarebbe privo della firma digitale e la procura ad esso allegata difetterebbe di attestazione di conformità all'originale.

6.1.- L'eccezione è infondata.

Infatti, risulta dal sistema il deposito del ricorso pdf nativo con firma digitale in data 24 gennaio 2017 e, quanto alla procura, in calce al ricorso depositato in data 18 gennaio 2017, viene attestata la conformità della copia informatica all'originale, con sottoscrizione digitale; dimodochè non sono ravvisabili i contestati vizi.

7.- E' invece fondato il rilievo del Comune relativo alla presenza della clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art.20 (Clausola compromissoria) della citata convenzione n.2275 del 27 maggio 2012, depositata dal Comune, infatti, *“1. Le parti danno atto che ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Comune, uno dalla ditta lottizzante ed il terzo concordemente tra le parti oppure dal Presidente del Tribunale di Castrovillari, in caso di disaccordo. 2. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ed equità ed il risultato del lodo si intenderà non impugnabile”*.

Orbene, costituisce circostanza pacifica che l'art. 20 della cit. convenzione, intercorsa tra le parti per il piano attuativo dell'area ubicata in Cassano all'Ionio località Sibari da destinarsi a servizi, ha previsto la devoluzione delle eventuali questioni nascenti dalla stessa ad un apposito collegio arbitrale.

Non v'è dubbio che il permesso di costruire n.50 del 2003 e i successivi rinnovi costituiscono elementi di attuazione della convenzione, sicchè anche il profilo della restituzione del costo di costruzione rientra nell'ambito delle controversie devolute al collegio arbitrale.

Gli odierni opposti ritengono, però, non derogata dal citato art.20, né comunque derogabile, la cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.16 della l. n.10 del 1977, sulle controversie in materia di ripetizione o compensazione di oneri di urbanizzazione, qual è quella in questione.

Orbene, l'art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, vigente al momento della stipulazione della convenzione, prevedeva che *“le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”* (previsione riportata dall'art. 12

c.p.a. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, per effetto del quale il tenore dell'articolo è attualmente il seguente: *“le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile”*).

Pertanto, ad avviso del Collegio, l'art.20 cit. deve essere inteso, in assenza di una espressa volontà contraria in convenzione, nel senso che appartiene al collegio arbitrale ogni questione relativa alla stessa; del resto, le questioni fatte valere attengono alla restituzione di somme percepite dal Comune a titolo di costi di oneri di urbanizzazione e costruzione in connessione al mancato utilizzo (o utilizzo parziale, secondo quanto affermato dal Comune) del permesso di costruire, cosicchè si verte in tema di diritti soggettivi (e non di interessi legittimi), come tali passibili di compromissione arbitrale ai sensi dell'art.12 del cod. proc. amm. e, già prima, ai sensi dell'art.6, co.2, della legge n.205 del 2000 (Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2013, n.4960; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 giugno 2015, n.950);

Conclusivamente, il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo va accolto attesa l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto devoluto, per quanto sopra esposto, alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente revoca del medesimo in ogni sua statuizione.

8.- Le spese e gli onorari di giudizio, in considerazione della peculiarità della questione sottesa alla presente decisione, possono essere, in via d'eccezione, compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo di questo T.A.R. n.1984 del 2016, emesso in data 16 novembre 2016, e, per l'effetto, lo revoca, dichiarando la domanda proposta da Mario Ettore Angelo Rotondo e Chimenti Maria Rosa inammissibile nei sensi di cui in motivazione;

b) compensa le spese e gli onorari di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio

2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppina Alessandra Sidoti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Schillaci**

**IL SEGRETARIO**